

COMUNE DI CAPANNORI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA "NIDO FAMILIARE"

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere sul proprio territorio iniziative volte a favorire :

1. La nascita di servizi di qualità e affidabilità, rivolti alla prima infanzia al fine di offrire opportunità educative ai bambini e garantire pari opportunità alle donne con figli in età 18-36 mesi.
2. Promuovere la socializzazione dei bambini con il gruppo dei pari, per un armonico sviluppo della persona, per l'accudimento ed un miglior equilibrio nelle famiglie, in forza a una migliore conciliazione della vita familiare con le esigenze professionali.
3. Favorire quei progetti di sostegno alla genitorialità e che interagiscano con la rete dei servizi educativi comunali esistenti.
4. Diversificare l'offerta con lo scopo di rispondere ai nuovi bisogni delle donne e delle famiglie, elevando il livello di flessibilità, sperimentando nuovi obiettivi in rapporto mutamenti delle esigenze familiari.
5. Creare occupazione e nuova impresa, in particolare per le donne che hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o che ne sono state espulse.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di un tipo di servizio educativo domiciliare rivolto alla prima infanzia denominato "*Nido familiare*" volto alla realizzazione della diversificazione e qualificazione dell'offerta, nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

Il servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore rientra nelle tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 32 del 26.07.2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione della suddetta legge emanato con DPGR 8 agosto 2003, n.47/R.

ART. 2 – FINALITA'

Il servizio domiciliare nasce nell'ottica di ampliare l'offerta e la tipologia dei servizi presenti sul territorio comunale garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie. Si propone gli obiettivi educativi di far vivere ad un piccolo gruppo di bambini una esperienza educativa di socializzazione in un rapporto

continuo e regolare nel tempo, sostenendo le famiglie nel loro ruolo di cura ed educazione dei figli.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- Il servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati di legge, che lo effettuano presso la propria o altra abitazione di cui abbiano disponibilità.
- Il servizio domiciliare dovrà rivolgersi a gruppi di massimo 5 bambini in età compresa fra i 18 mesi e 36 mesi, favorendo un rapporto continuo e regolare. In ogni abitazione sarà consentito attivare un solo servizio domiciliare.
- Il servizio dovrà prevedere una durata di almeno 10 mesi (da settembre a giugno), per n. 6 ore giornaliere, per n. 5 giorni la settimana. L'educatore dovrà garantire la sostituzione in caso di assenza per malattia o altri gravi motivi.
- Possono accedere al servizio i bambini residente nel Comune di Capannori. Qualora risultino posti disponibili, possono accedere anche bambini residenti in altri Comuni.

ART. 4 - EDUCATORI DOMICIALIARI

Il servizio dovrà essere svolto da educatori in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente:

requisiti professionali

- a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto tecnico femminile;
- b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'Istituto Magistrale;
- c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
- f) diploma di maestra d'asilo;
- g) diploma di operatore dei servizi sociali;
- h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
- k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia;

requisiti di onorabilità

Assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per delitti non colposi di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale e comunque, per delitti nei

quali le disposizioni di legge espressamente prevedono il minorenni quale persona offesa dal reato.

ART. 5 – REQUISITI DELL'ABITAZIONE DESTINATA AL NIDO DOMICILIARE

- Il servizio educativo domiciliare dovrà essere svolto in un'abitazione ubicata nel Comune di Capannori.
- Gli spazi dell'abitazione messi a disposizione del servizio devono rispettare gli standard tecnico strutturali di civile abitazione, avere la messa a norma degli impianti, la dichiarazione di abitabilità, la sicurezza degli arredi e dei materiali di gioco ed attrezzature per l'igiene dei bambini;
- Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione escluse le zone di servizio non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadrati;
- Tali spazi destinati alle attività educative devono esserlo in modo esclusivo durante lo svolgimento del servizio e quindi non utilizzabili dall'educatore stesso o da eventuali altre persone presenti nella abitazione per altre attività;
- Lo svolgimento del servizio presso l'abitazione indicata deve avere una durata non inferiore a due anni.
- Deve essere permesso l'accesso all'interno dell'abitazione alle competenti autorità per la verifica ed il controllo sull'abitazione stessa e sull'andamento del servizio stesso.
- All'avvio del servizio ciascun educatore domiciliare dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile presso terzi finalizzata alla copertura di eventuali danni alle cose e alle persone connessa allo svolgimento dell'attività.

ART. 6 – RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DOMICILIARE

L'Amministrazione Comunale:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei servizi domiciliari presso l'abitazione dell'educatore;
- Organizza, nel primo anno di attività delle strutture domiciliari, incontri di formazione/aggiornamento per gli educatori la cui partecipazione, a discrezione dell'amministrazione, potrà avere carattere vincolante ed obbligatorio. Altri momenti di aggiornamento possono essere svolti congiuntamente agli educatori delle altre strutture comunali per la prima infanzia;
- Eroga un contributo di € 2.500 a fondo perduto, per l'apertura sul proprio territorio comunale, di n° 5 Nidi Familiari conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento;

Soggetto Gestore Servizio Domiciliare:

- I soggetti iscritti nell'elenco dovranno comunicare all'Ufficio SUAP ogni variazione relativa alla documentazione presentata;

- Dovranno sottoporsi ad attività di verifica e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, anche mediante l'accesso all'abitazione dove si svolge il servizio, finalizzate alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno consentito l'autorizzazione.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

- 1) Il gestore privato del servizio domiciliare previsto dal presente regolamento, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal SUAP di questo Comune per l'inizio dell'attività.
- 2) Oltre a quanto richiesto dal SUAP, il gestore privato dovrà fornire il progetto educativo e le modalità di funzionamento del servizio.
- 3) Annualmente il gestore privato dovrà dichiarare la permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente procedura instaurata per l'avvio del servizio, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione nonché le informazioni di cui al Regolamento regionale.

ART. 8 – DECADENZA E REVOCA

In caso di sospensione del servizio domiciliare per un periodo superiore a sei mesi, ad eccezione di gravi motivazioni debitamente documentate, il Comune con proprio provvedimento revoca l'attività.

L'autorizzazione può essere altresì revocata dal Comune in caso di accertamento della sopravvenuta mancanza di requisiti necessari per l'autorizzazione o per motivi igienico sanitari segnalati dalla USL, qualora il soggetto gestore non abbia provveduto ad adempiere alle eventuali prescrizioni impartite nel tempo assegnato.

ART. 9 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

